



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/67 DEL 1.06.2023

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti i contributi per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari delle Organizzazioni di volontariato. L.R. 29.4.2003, n. 3 e L.R. 24.2.2006, n. 1.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 29.4.2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003) il quale autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere nell'anno 2003 contributi per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari di cui alla legge regionale 13.9.1993, n. 39; le successive leggi finanziarie hanno previsto analoghi stanziamenti per la medesima finalità sopra richiamata.

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 29.4.2003, n. 3, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 34/3 del 26.9.2003, ha approvato un atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ha definito le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi. Detta deliberazione è stata successivamente integrata con le deliberazioni n. 30/17 del 16.7.2015 e n. 35/10 del 9.7.2020.

In base a tali deliberazioni l'Amministrazione regionale, con apposito avviso, eroga contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro generale del volontariato in possesso dei requisiti specifici stabiliti nelle sopra citate deliberazioni.

L'Assessore ricorda, inoltre, che, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore (CTS), il quale all'art. 45 prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021, data individuata con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 e, da tale data è venuto meno tra gli altri, anche il Registro generale delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione Sardegna.

Dalla medesima data del 23 novembre 2021 ha avuto inizio anche il riversamento nel sistema informativo del RUNTS dei dati e atti degli enti già iscritti, tra gli altri, nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato e, a partire dal 21 febbraio 2022, sono stati avviati e sono, tuttora, in



corso i procedimenti finalizzati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del CTS a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS di tali enti.

L'Assessore prosegue evidenziando che, nel corso dell'anno 2022, l'Amministrazione regionale non ha potuto provvedere alla pubblicazione dell'avviso volto all'erogazione dei contributi per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 13.9.1993, n. 39.

L'Assessore ricorda che la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 29.4.2003, n. 3, ha stanziato sul pertinente capitolo di spesa una somma pari a euro 600.000.

Le modifiche introdotte dal CTS comportano necessariamente l'emanazione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13.11.1998, n. 31, di un nuovo atto di indirizzo interpretativo e applicativo in sostituzione di quelli precedentemente adottati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 34/3 del 26.9.2003, n. 30/17 del 16.6.2015 e n. 35/10 del 9.7.2020.

Pertanto, l'Assessore illustra i criteri e le modalità applicative finalizzate all'erogazione del contributo in questione.

A tale riguardo, preliminarmente, ritiene di dover confermare che la platea dei soggetti beneficiari del contributo sono le Organizzazioni di Volontariato con sede legale in Sardegna, così come stabilito dalla deliberazione n. 34/3 del 26.9.2003.

Pertanto, possono beneficiare del contributo in questione le organizzazioni di volontariato che, alla data di presentazione della domanda e per l'intera durata della procedura di erogazione del contributo, risultino iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore - sezione a).

Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi del quale "Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica", possono beneficiare del contributo in questione anche le organizzazioni di volontariato le cui posizioni sono state riversate nel RUNTS in quanto già iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna e per le quali, alla data di presentazione della domanda e per l'intera durata della procedura di erogazione del contributo, sia ancora in corso la verifica circa la sussistenza dei requisiti per la loro iscrizione nel RUNTS o che, in alternativa, risultino iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore - sezione a) a seguito del positivo esito di tale verifica.



Pertanto, non possono beneficiare del contributo in questione le Organizzazioni di volontariato per le quali la verifica ex art. 54 del CTS si concluda con esito negativo in data antecedente alla conclusione del procedimento di erogazione dei contributi (approvazione atto di liquidazione).

L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti come sopra individuati, entro i termini e con le modalità indicati in apposito avviso pubblico.

Oggetto del contributo è il ristoro delle spese che le organizzazioni di volontariato hanno effettivamente sostenuto per assicurare i volontari di cui si avvalgono, sia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Il contributo è erogabile:

- esclusivamente a copertura dei periodi assicurativi successivi all'acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato;
- a rimborso dei premi pagati nel corso dell'anno/degli anni cui si riferisce l'avviso.

A tale riguardo, l'Assessore ricorda che la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2, ha stanziato per le finalità in questione l'importo di euro 600.000 che è pari a circa il doppio dello stanziamento disposto dalle precedenti leggi regionali e, per tale ragione, ritiene che occorra definire ulteriormente le modalità per l'erogazione del contributo a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2023.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone che le risorse stanziato per l'anno 2023 siano destinate al rimborso dei premi in questione, che le organizzazioni di volontariato hanno versato nel periodo compreso tra il 22.8.2021 e il 31.12.2022. Pertanto, le risorse stanziato con la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2, sono destinate al rimborso dei premi di assicurazione pagati nel corso di un anno e mezzo e, a partire dall'avviso 2024, i successivi stanziamenti potranno essere destinati al rimborso dei premi versati nel corso di un anno solare.

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo erogabile, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura sul territorio regionale, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di confermare il criterio individuato con la Delib.G.R. n. 34/3 del 26.9.2003, pertanto, la disponibilità finanziaria viene suddivisa tra tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili a contributo, fatto salvo il non superamento, per ciascuna di esse, delle spese effettivamente sostenute ritenute ammissibili.



Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente si provvede ad una ripartizione proporzionale della somma disponibile tra le domande ammesse.

Inoltre, al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, le soglie minime e massime rimborsabili sono fissate rispettivamente in euro 100 ed euro 8.000 annuali.

Non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative dei volontari per le quali le organizzazioni fruiscono di copertura o rimborso ad altro titolo.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, nei termini indicati nella premessa, il nuovo atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13.11.1998, n. 31, in materia di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13.9.1993, n. 39;
- di dare atto che la presente deliberazione abroga integralmente le deliberazioni n. 34/3 del 26.9.2003, n. 30/17 del 16.6.2015 e n. 35/10 del 9.7.2020;
- di demandare al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

Il Presidente

Christian Solinas